

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5649

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'AMICO

Disposizioni per la razionalizzazione dell'organico  
del personale delle regioni a statuto ordinario

*Presentata il 12 dicembre 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La difficile situazione economica, sia a livello internazionale che nazionale, e la conseguente azione di contenimento del debito pubblico nazionale, determinata proprio dal peso ormai insostenibile di quest'ultimo, rendono necessarie misure di rigore e di risparmio, anche e soprattutto all'interno della pubblica amministrazione, a qualsiasi livello di governo.

Del resto, già nel corso degli ultimi mesi il Governo ha adottato provvedimenti finalizzati a rivedere la spesa pubblica in alcune delle sue principali funzioni, ponendo la questione della *spending review* come uno dei punti focali dell'agenda governativa.

All'interno di un contesto, pertanto, caratterizzato da una scarsità di risorse e dalla contemporanea necessità di rendere

più efficiente il servizio pubblico, si colloca la presente proposta di legge che mira a ridefinire il numero di dipendenti impegnati oggi all'interno degli apparati pubblici delle singole regioni a statuto ordinario.

Secondo, infatti, i dati più recenti, nel complesso del quadro nazionale le regioni si caratterizzano per essere dotate di un organico di personale estremamente differenziato da regione a regione. A regioni virtuose come la Lombardia, abitata da quasi dieci milioni di persone e dove sono impegnati circa 3.400 dipendenti, si contrappongono regioni come il Molise dove gli abitanti sono circa 320.000 e i dipendenti regionali circa 900.

Utilizzando un semplice rapporto tra il numero di dipendenti regionali e il numero di abitanti della regione, emerge chiaramente come vi sia una netta dispa-

rità tra le due amministrazioni regionali; mentre in Lombardia il rapporto è di un dipendente ogni 2.892 abitanti, in Molise tale rapporto è di un dipendente ogni 372 abitanti. E se è pur vero che ogni amministrazione si dota di organici che erogano servizi diversificati da ente a ente anche in funzione delle diverse richieste provenienti dalla popolazione locale, è altrettanto chiaro che, laddove la disparità assume dei valori tanto marcati, si deve necessariamente parlare di spreco di risorsa pubblica, stante altresì l'identità di funzioni attribuite a tutte le regioni a statuto ordinario.

Questa è la ragione sottesa alla presente proposta di legge, che mira a rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse da parte di tutte le regioni, concorrendo altresì al ripristino di una quanto mai opportuna equità di trattamento nella distribuzione delle risorse pubbliche alle singole autonomie regionali.

Pertanto si prevede di razionalizzare l'organico del personale delle regioni a statuto ordinario, stabilendo che esso deve essere conforme a un indice pari al valore medio del rapporto tra abitanti e dipendenti regionali di ogni regione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario provvedono alla riduzione dell'organico del proprio personale in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore.

2. L'indice di cui al comma 1 è pari al valore medio del rapporto tra il numero di dipendenti regionali e la popolazione di ogni regione a statuto ordinario, determinato sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica relativi al numero di abitanti di ogni regione e dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della ragioneria dello Stato relativi al numero di dipendenti regionali di ogni regione.

3. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto, i trasferimenti erariali in favore della regione inadempiente sono ridotti, a decorrere dal successivo esercizio finanziario, per un importo corrispondente alla metà delle somme ad essa destinate, per il medesimo esercizio finanziario, al trattamento economico complessivo spettante ai propri dipendenti.

## ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00



\*16PDL0067120\*